

TRIBUNALE di TREVISO
Sezione 1^a civile

R.G. n. 542/2010

Il G.I.

letti gli atti e sciogliendo la riserva;
esaminate le istanze e deduzioni formulate;

rilevato, quanto alla competenza del Giudice adito in ordine alla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, che in linea con una giurisprudenza pressoché consolidata, la dichiarazione di esecutività, pronunciata con decreto dal giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, presuppone, secondo l'art. 647 c.p.c. che non sia stata proposta opposizione. Da un lato, il giudice deve al riguardo verificare se non sia possibile che, per la nullità della notificazione del decreto di ingiunzione, l'intimato non ne abbia avuta conoscenza, dall'altro il decreto ha la funzione di dichiarare che, per non esservi stata tempestiva opposizione, si sono verificate le condizioni perché esso sia divenuto non ulteriormente opponibile ed abbia acquistato esecutorietà, così da poter fondare il diritto a procedere alla esecuzione forzata per la realizzazione coattiva del credito. L'art. 647 c.p.c., invero, non prevede che contro questo decreto sia proponibile un mezzo di impugnazione né il decreto, emesso fuori delle condizioni che ne legittimano l'adozione, può esser impugnato con ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. Un. n. 9314/1987). E questo perché il controllo sulle condizioni che consentono la dichiarazione di esecutività è possibile già nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione, prima e tempestivamente promosso o iniziato con opposizione tardiva; lo è inoltre nel giudizio di opposizione all'esecuzione che sia promossa sulla base del decreto dichiarato esecutivo. L'esistenza di questi rimedi - destinati ad operare nella sede di un giudizio di cognizione e nel contraddittorio delle parti esclude che il decreto

pronunciato in base all'art. 647 c.p.c., possa essere revocato dal giudice che lo ha pronunciato (cfr., da ultimo, Cass. n. 19119/2009):

rilevato che il titolo esecutivo in base al quale è stata promossa l'opposizione, e cioè il decreto ingiuntivo n. 1347/09, è stato emesso in danno della società Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & c. S.a.s., nonché in danno di Sandro Dallavalle personalmente, quale socio accomandatario illimitatamente e solidalmente responsabile, mentre l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo suindicato è stata tempestivamente proposta soltanto dalla società Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & c. S.a.s.;

ritenuto che tale opposizione, espressamente proposta in nome e per conto della società, non possa spiegare i propri effetti anche nei confronti del socio accomandatario;

rilevato che, pertanto, dalla opposizione non emergono gravi motivi idonei a sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615, 1° comma, c.p.c.;

P.Q.M.

- rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1347/09 emesso in data 13.08.2009 dal Tribunale di Treviso - Sezione Distaccata di Conegliano.

Si comunichi.

Treviso, 10 aprile 2010

IL CANCELLIERE (B-3)
Marta LOPEZ

IL GIUDICE
Dot.ssa Sabina CICERO

Depositato in Cancelleria

15 APR 2010
IL CANCELLIERE
Marta LOPEZ